Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 26 giugno 1929 - Anno VII** **Numero 148**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, su proposta del Ministro per le comunicazioni, venne revocato il R. decreto 21 settembre 1919 col quale Italiano Antonino fu Antonino fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 11 febbraio 1929-VII, su proposta del Ministro per l'interno, venne revocato il R. decreto 11 giugno 1922 con il quale Silvestri-Campagnano Nicola da Liberi fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 7 febbraio 1929-VII, su proposta del Ministro per la guerra venne revocato il R. decreto 3 maggio 1914 con cui Zorzi Vittorio del fu Pietro fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 15 agosto 1927-V, su proposta del Primo Segretario di Sua Maestà, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 8 luglio 1920 con cui Ganna Vittorio fu Carlo fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(3649)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1669.**

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1929, n. **1016.**

Trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di apprestare una adeguata tutela all'industria della idrogenazione dei grassi animali alimentari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono introdotte le seguenti modificazioni:

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
137 *a*	Grassi non nominati: animali: 1. alimentari	Quintale	15	1

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 . Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 163. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1670.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 967.

Approvazione del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587, di pubblicare per Nostro decreto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 17 luglio 1898, n. 311, che modifica gli articoli 15 e 25 della legge predetta;

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sull'ordinamento dei Monti di pietà;

Veduto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279, convertito nella legge 20 dicembre 1925, n. 2481, concernente il trattamento di quiescenza del personale dei Monti di pietà di prima categoria;

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1107, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108, contenente le norme regolamentari per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 440, che modifica l'ordinamento dell'amministrazione dei Monti di pietà di prima categoria;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che modifica l'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 117. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169; articoli 1 e 2 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli Istituti che si propongono di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, conservano o acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme e alle condizioni stabilite dal presente testo unico.

I Monti di pietà, che per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito, sono classificati in prima categoria. Essi sono sottoposti alle disposizioni del presente testo unico, eccettuate quelle concernenti le Casse di risparmio fondate da associazioni di persone, nonchè la disposizione dell'art. 18 del presente testo unico.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).

Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da Corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di Corpi morali.

Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone si costituiscono per atto pubblico.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da Corpi morali o col loro concorso, determina:

1° le ingerenze di essi Corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone determina:

a) il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

b) i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

c) le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

All'atto costitutivo è allegato lo statuto.

Art. 3.

(Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli statuti degli enti indicati all'art. 1 del presente testo unico debbono contenere le norme riguardanti i depositi i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, nonchè le norme per le modificazioni degli statuti stessi.

Art. 4.

(Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 2691, convertito nella legge 28 dicembre 1927, n. 2587, secondo comma).

Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, fondate a decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 (17 dicembre 1926), comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Art. 5.

(Art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).

Il fondo di dotazione delle Casse di risparmio può essere rimborsato nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 35.

Dal fondo di dotazione, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa è vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 35.

Art. 6.

(Art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546).

Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore.

In nessun caso l'amministrazione degli enti indicati all'art. 1 può essere assunta dall'Amministrazione comunale o dall'Amministrazione provinciale o dai componenti delle medesime.

Art. 7.

(Art. 5 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).

Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni, la qualità di socio è personale e intrasmissibile.

I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo.

Art. 8.

(Art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Adempiuto a quanto è prescritto con gli articoli 2, 3, 4 e 6, quando lo statuto sia conforme alla legge, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dell'Istituto d'emissione e del Consiglio di Stato, promuove, di concerto col Ministro per le finanze, il decreto Reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale e ne approva lo statuto.

Art. 9.

(Art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 4 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396; art. 10 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni eventualmente prese al riguardo dagli enti fondatori, dalle pubbliche amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governativa, che sarà data con Regio decreto promosso dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato. L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunziato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni di ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di pietà di prima categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Lo stesso procedimento sarà seguito per le mutazioni del fine dei Monti di pietà di prima categoria. Le variazioni d'ufficio alle modificazioni degli statuti dei Monti di pietà di prima categoria saranno adottate d'accordo con il Ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, nonostante qualunque disposizione in contrario degli statuti vigenti.

Art. 10.

(Art. 6 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396; art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 440).

Le amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50,000 abitanti e di sette negli altri Comuni.

Quando l'amministrazione è composta di cinque membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'economia nazionale, uno dall'Amministrazione provinciale, uno dall'Amministrazione comunale e uno dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale fra gli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione.

Quando l'amministrazione è composta di sette membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'economia nazionale, uno dall'Amministrazione provinciale, due dall'Amministrazione comunale, due dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale fra gli elettori anzidetti.

I due membri di nomina governativa, scelti anche al di fuori degli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione, saranno nominati mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale e copriranno rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione.

I Monti di pietà che alla data di entrata in vigore del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396 (6 ottobre 1923), avevano l'amministrazione in comune con Casse di risparmio, conservano tale amministrazione, a norma dei rispettivi statuti organici, e sono considerati di prima categoria.

Art. 11.

(Art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279, convertito nella legge 20 dicembre 1925, n. 2481).

I Monti di pietà assegnati alla prima categoria ai sensi e per gli effetti del presente testo unico, e i loro impiegati e salariati continuano a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari e altri impiegati e salariati degli enti locali, di cui al testo unico 17 giugno 1915, n. 968, e alla legge 11 giugno 1916, n. 720.

Art. 12.

(Art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2857).

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della provincia o con altra Cassa di risparmio o

Monte di pietà di prima categoria della provincia o di provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa di risparmio del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di prima categoria della provincia o di provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nelle distribuzioni del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di pietà di prima categoria con Casse di risparmio, queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno o dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di pietà di prima categoria, fusi con Casse di risparmio, continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del patrimonio apportato dal Monte di pietà alla Cassa di risparmio al momento della fusione.

Art. 13.

(Art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ultimo comma).

Se nel termine di un quinquennio dalla data di istituzione di una nuova Cassa di risparmio o dalla classificazione di un Monte di pietà in prima categoria, l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla Cassa e dal Monte di pietà non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni di lire, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 12.

Art. 14.

(Art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monti di pietà di prima categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di pietà di prima categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di pietà di prima categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'art. 12, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto di accordo tra i due Istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il Ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 39.

Art. 15.

(Art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Se in una Provincia esistono più Casse di risparmio o Monti di pietà di prima categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in Federazioni che saranno istituite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Può, con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di Federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria, ove condizioni economiche speciali di provincie limitrofe lo consiglino.

Le Federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di pietà di prima categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona d'azione dei singoli Istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le Federazioni sono enti autonomi e separati dai singoli istituti federati. Gli Istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli Istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le Federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di pietà di prima categoria del capoluogo della Provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di prima categoria della Provincia o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli Istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli Istituti federati dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le Federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni 15 dalla data della riunione.

Art. 16.

(Art. 4 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati, eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ogni Istituto federato sarà rappresentato in seno alla Federazione.

Gli statuti delle Federazioni determineranno, in relazione alle attività amministrate dai singoli Istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni Istituto in seno alla Federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno.

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

E' vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 21 e 50 del presente testo unico e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43.

Art. 17.

(Art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

La Federazione è regolata da uno statuto proposto dalla Federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal

presente testo unico per l'approvazione degli statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.

Art. 18.

(Art. 6 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le Federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'Istituto o degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli Istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli Istituti federati, e sarà aumentato negli anni successivi mediante attribuzione di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli Istituti confederati.

Sempreché la sicurezza dei depositanti degli Istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli Istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante l'attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli Istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Art. 19.

(Art. 9 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiansi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie e dipendenze qualsiansi in uno stesso Comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli Istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dall'art. 14, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di pietà di prima categoria, o di questi Enti tra loro.

I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

Art. 20.

(Art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Presso le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria deve funzionare un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

In caso di mancanza di alcuno dei sindaci, per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

I sindaci devono:

1° procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto;

2° procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3° verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

4° riferire al Consiglio di amministrazione del loro Istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.

Possono assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 21.

(Art. 6 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a; articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

E' vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'art. 1 di partecipare agli utili ed è vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennità, salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.

E' parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Istituto che amministrano e dirigono.

Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.

L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'art. 1 del presente testo unico, sarà determinata nei rispettivi statuti organici degli enti.

Art. 22.

(Art. 7 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi al portatore o nominativi, ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome.

Art. 23.

(Art. 8 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli enti indicati nell'art. 1 possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinati istituti di beneficenza, e classi di persone coi caratteri seguenti:

1° un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;

2° un limite nel deposito fruttifero;

3° un saggio più alto nell'interesse.

Questi libretti non debbono oltrepassare una determinata proporzione colla somma totale depositata.

Art. 24.

(Art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

I versamenti ed i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato ai minori, salvo l'opposizione del rappresentante legale del minore.

Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

Art. 25.

(Art. 10 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

In caso di distruzione, sottrazione e smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire 100.

Art. 26.

(Art. 11 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso l'istituto emittente, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato.

Art. 27.

(Art. 12 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del legale rappresentante del minore.

L'opposizione, per essere valida, deve essere fatta in iscritto all'Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente o senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 28.

(Art. 13 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Il credito inscritto sopra un libretto nominativo può, all'atto dell'emissione, essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi.

Art. 29.

(Art. 14 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli enti indicati all'art. 1, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono però tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni.

Art. 30.

(Art. 11 della legge 4 maggio 1898, n. 169).

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno presso un Monte di pietà, per ottenere la restituzione, deve rimborsare il Monte della somma data a prestito e degli interessi ed accessori.

Art. 31.

(Art. 14 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici e per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 34 del presente testo unico e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazioni salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

Il detto termine può essere prorogato dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 32.

(Art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 2, secondo comma, della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 3 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.

Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività:

a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;

b) degli impieghi o mutui ai Corpi morali.

Per i Monti di pietà di prima categoria, i modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio di essi e dei capitali che ricevono in deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli statuti organici.

Saranno parimenti stabilite negli statuti organici dei Monti di pietà di prima categoria le norme per i depositi a custodia e per il servizio di cassa di altri enti morali.

Sono vietate ai medesimi le operazioni aleatorie.

Art. 33.

(Art. 15 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di pietà di prima categoria ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269 (11 aprile 1927), convertito

nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, eccedano il limite suindicato saranno denunziati dall'istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di anni tre.

E' in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 34.

(Art. 13 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti e possono egualmente assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili e ai titoli di credito, che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria, nei casi in cui a questa competa di provvedere alla nomina dell'amministratore.

Art. 35.

(Art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 16 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria devono sempre destinare sette decimi degli utili netti annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della Federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di pietà di prima categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ai sensi dell'art. 12 del presente testo unico.

Art. 36.

(Art. 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Oltre le esenzioni stabilite a favore degli istituti indicati all'art. 1 dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.

Art. 37.

(Art. 21 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli enti indicati all'art. 1 pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile degli enti suddetti si seguono le norme dell'art. 61 della legge 21 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).

Art. 38.

(Art. 22 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Il servizio dei depositi indicati nell'art. 29 è regolato, in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta di impiego di capitali degli enti indicati all'art. 1.

Art. 39.

(Art. 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D*, annessa al Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di pietà di prima categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'art. 12 del presente testo unico, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 40.

(Art. 23 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli enti indicati all'art. 1 sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 41.

(Art. 24 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Il Ministero dell'economia nazionale è in facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati alla Amministrazione dell'ente interessato.

Art. 42.

(Art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª); art. 2 della legge 17 luglio 1898, n. 311; art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda di uno degli enti indicati all'art. 1 o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente interessato.

All'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione di uno degli enti suddetti è nominato un commissario

Regio, il quale provvede nel termine di tre mesi, prorogabile a sei con decreto Reale, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico dell'ente stesso.

In casi di urgenza il Ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione degli enti di cui sopra ad un commissario straordinario, fino all'insediamento del commissario Regio o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Per i Monti di pietà di prima categoria i provvedimenti stabiliti nel presente articolo saranno adottati dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello dell'interno.

Art. 43.

(Art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 9 della legge 4 maggio 1898, n. 169; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per una somma non minore della metà del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, può promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perchè l'istituto possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

I liquidatori sono nominati dal Ministero e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle società anonime.

Per i Monti di pietà di prima categoria i provvedimenti stabiliti nel presente articolo saranno adottati dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno.

Il capitale netto disponibile a liquidazione compiuta, ove non sia possibile la ricostituzione del Monte di pietà, sarà rivolto ad altri scopi di beneficenza quanto più è possibile conformi alle tavole di fondazione.

Art. 44.

(Art. 27 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Gli enti indicati all'art. 1 debbono trasmettere al Ministero dell'economia nazionale i loro bilanci consuntivi annuali debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento.

Art. 45.

(Art. 2, 10, 13 e 14 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108).

Gli enti suddetti debbono promuovere la loro iscrizione nell'albo delle aziende di credito istituito presso il Ministero delle finanze ed altresì comunicare le situazioni periodiche ed il bilancio annuale al direttore dell'Istituto d'emissione del capoluogo di Provincia nel cui territorio hanno sede.

Art. 46.

(Art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169).

Nell'inventario dei Monti di pietà non è obbligatoria la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali che si riferiscono all'azienda del pegno.

Art. 47.

(Art. 6 della legge 4 maggio 1898, n. 169).

I Monti di pietà sono autorizzati a valersi per tutte le operazioni indistintamente di riscossione e pagamento, di tesorieri e cassieri propri i quali dovranno prestare cauzione in denaro, titoli di Debito pubblico dello Stato, o da esso garantiti, al valore di Borsa del giorno in cui la cauzione è prestata.

In via d'eccezione potrà ammettersi che sia prestata mediante prima ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno di metà la somma fissata per cauzione.

Nello stesso modo dovranno prestare cauzione gli stimatori e i custodi dei pegni.

Quando il valore di Borsa dei titoli di che sopra sia ribassato di un decimo, chi li ha dati in cauzione dovrà prestare un supplemento corrispondente al montare dell'intero ribasso.

Art. 48.

(Art. 28 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª).

Nessun istituto che non sia regolato ai termini del presente testo unico, può assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorchè eserciti talune delle operazioni da esso attribuite alle Casse di risparmio.

Art. 49.

(Art. 8 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Salvo quanto dispongono gli articoli 41, 42 e 43 del presente testo unico, quando gli amministratori di un Monte di prima categoria, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'Istituto, il Ministero dell'economia nazionale procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

La decisione del detto Ministero non pregiudica le ragioni del Monte, nè quelle degli amministratori, ma serve per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e vale come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

Art. 50.

(Art. 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

Sono puniti con pena pecuniaria sino a L. 3000 gli amministratori, i direttori degli istituti ed i soci responsabili che contravvengano alle disposizioni dell'art. 48.

Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci ed i liquidatori delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria:

1° che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione sovrana, in conformità del presente testo unico;

2° che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi di impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 21 e 35 del presente testo unico;

3° che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;

4° che nei detti documenti, nelle relazioni ed in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori

e soci, al Consiglio di amministrazione ed al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni del l'istituto o abbiano scientemente, in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.

Art. 51.

(Art. 30 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1369).

Il Ministero dell'economia nazionale, accertate le contravvenzioni, ne farà denunzia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di che all'articolo precedente.

Art. 52.

(Articoli 2 e 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108).

Per la inosservanza delle norme dettate dagli articoli 8 12, 19, 33 e 45 del presente testo unico, spetta al Ministro per l'economia nazionale di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura:

a) da L. 50 a L. 2000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 12, 19 e 45 della presente legge;

b) dal 0.50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza per il caso contemplato dall'art. 33 della presente legge.

Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in questo articolo, non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 53.

(Art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).

Ove gli statuti delle Federazioni non siano stati presentati al Ministero dell'economia nazionale entro il termine previsto dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, sarà provveduto alla loro compilazione e pubblicazione d'ufficio a cura dello stesso Ministero.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 giugno 1929.
Tabelle obbligatorie di normalizzazione per materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri enti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 29 maggio 1929-VII;

Decreta:

Art. 1.

E' resa obbligatoria l'osservanza delle norme contenute nelle seguenti tabelle di normalizzazione, per i materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o enti predetti, alle società, ditte, istituti o enti comunque sovvenzionati dallo Stato:

Tabella « UNIM » 103 - 12 luglio 1927 - Larghezza di dado.

Tabella « UNIM » 104 12 luglio 1927 - Estremità delle viti.

Tabella « UNIM » 105 - 12 luglio 1927 - Smussatura di inizio delle filettature.

Tabella « UNIM » 106 - 12 luglio 1927 - Gole di inizio delle filettature.

Tabella « UNIM » 107 - 12 luglio 1927 - lunghezza di porzione filettata delle viti.

Tabella « UNIM » 108 - 12 luglio 1927 - Radici delle viti prigioniere. Fori ciechi filettati.

Tabella « UNIM » 109 - Tabella « UNIM » 110 - Tabella « UNIM » 111 - Tabella « UNIM » 112 - Tabella « UNIM » 113 - Tabella « UNIM » 114 - Tabella « UNIM » 115 - Tabella « UNIM » 116 - Tabella « UNIM » 117 - Tabella « UNIM » 118 - Tabella « UNIM » 119 - Tabella « UNIM » 120 - Tabella « UNIM » 121 - Tabella « UNIM » 122 - Tabella « UNIM » 123 - tutte del 12 luglio 1927, e riguardanti i vari tipi di viti prigioniere metriche unificate.

Art. 2.

Le tabelle sono edite dal Comitato « U.N.I.M. » di Milano (Foro Bonaparte, n. 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici ad essi superiori. Gli altri enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni statali ed agli altri enti di cui all'art. 1, a partire dalla data del presente decreto, di attenersi, nella produzione o provvista di materiali nuovi, alle tabelle di normalizzazione elencate nel presente decreto.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i progetti e i disegni tecnici dei materiali già regolamentari che si commetteranno e si allestiranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre a partire dal compimento di tale anno le parti di ricambio che verranno acquistate per sostituzione nei magazzini o per reintegro di dotazioni dovranno conformarsi alle predette tabelle.

Art. 5.

Quando gli allestimenti e le sostituzioni di cui al precedente articolo risultassero tecnicamente difficoltosi, sarà am-

messo, in via provvisoria e non oltre il 1° gennaio 1932, l'acquisto di parti non normalizzate secondo le precedenti prescrizioni.

Dalla data del 1° gennaio 1932 in poi, ogni qualvolta Amministrazioni o enti cui è devoluta l'osservanza delle prescrizioni precedenti debbono impiegare parti non rispondenti alle norme contenute nel presente decreto, dovranno sollecitamente darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3666)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 giugno 1929.

Tabelle obbligatorie di normalizzazione per materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri enti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione di materiali per le pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 29 maggio 1929-VII;

Decreta:

Art. 1.

Sono rese obbligatorie le seguenti tabelle di normalizzazione per i materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti o enti comunque sovvenzionati dallo Stato:

Tabella « UNIM » 124 del 10 aprile 1928 - Filettatura trapezia normale T.p.N.

Tabella « UNIM » 125 del 10 aprile 1928 - Filettatura trapezia fina T.p.F.

Tabella « UNIM » 126 del 10 aprile 1928 - Filettatura trapezia grossa T.p.G.

Tabella « UNIM » 127 del 10 aprile 1928 - Filettatura a dente di sega normale S.g.N.

Tabella « UNIM » 128 del 10 aprile 1928 - Filettatura a dente di sega fina S.g.F.

Art. 2.

Le tabelle sono edite dal Comitato « U.N.I.M. » di Milano (Foro Bonaparte, n. 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni statali ed agli altri enti di cui all'art. 1, a partire dalla data del presente decreto, di attenersi, nella produzione o provvista di materiali nuovi, alle tabelle di normalizzazione elencate nel presente decreto.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto, i progetti e disegni dei materiali già regolamentari che si commetteranno e si allestiranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno acquistate per sostituzione nei magazzini o per reintegro di dotazioni dovranno conformarsi alle predette tabelle.

Art. 5.

Quando allestimenti o sostituzioni di cui al precedente articolo risultassero tecnicamente difficoltosi, sarà ammesso, in via provvisoria e non oltre il 1° gennaio 1932, l'acquisto di parti non normalizzate secondo le precedenti prescrizioni.

Dalla data del 1° gennaio 1932 in poi, ogni qualvolta Amministrazioni o enti cui è devoluta l'osservanza delle prescrizioni precedenti debba impiegare parti non rispondenti alle norme contenute nel presente decreto, dovranno sollecitamente darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1929.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio « Giornale d'Italia », in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 maggio p. p. sono scaduti i termini assegnati con decreto Ministeriale 7 gennaio 1929, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio p. v.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1929.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Porto Said (Egitto).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Porto Said (Egitto);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Porto Said (Egitto) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.
Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1929.
Revoca dalla carica di direttore dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 15 del regolamento per il funzionamento dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e successive modificazioni;
Veduti i decreti del Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio in data 12 giugno 1912 e 22 dicembre 1913, con i quali fu nominato e confermato direttore del predetto Istituto il sig. rag. Abdon Fiocchi;
Vista la proposta motivata del commissario straordinario in data 14 marzo 1929-VII, per la revoca dall'ufficio di direttore del detto Istituto del sig. Abdon Fiocchi;

Decreta:

Il sig. rag. cav. Abdon Fiocchi è revocato dall'ufficio di direttore dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1929.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Corte alla dipendenza del Regio consolato generale in Bastia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Corte, alla dipendenza del Regio consolato generale in Bastia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(3654)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-27679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Mayerhofer di Giovanni, nato a Fiume il 14 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Cologna n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maggiori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Mayerhofer è ridotto in « Maggiori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Ifigenia Mayerhofer nata Antonsich fu Giuseppe, nata il 10 novembre 1882, moglie;
2. Alberto di Rodolfo, nato il 24 gennaio 1910, figlio;
3. Mario di Rodolfo, nato il 23 settembre 1911, figlio;
4. Nives di Rodolfo, nato il 14 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3083)

N. 11419-16425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Premovitsch di Giuseppe, nato a Gorizia il 18 giugno 1876 e residente a Trieste, via Romagna n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Premoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Premovitsch è ridotto in « Premoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ersilia Premovitsch nata Cozzi fu Pietro, nata il 12 dicembre 1878, moglie;
2. Ramiro di Armando, nato il 20 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3085)

N. 11419-4745.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Mosetig fu Giovanni, nato a Trieste il 18 novembre 1866 e residente a Trieste, via Alessandro Vittoria n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Mosetig è ridotto in « Mosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Carolina Mosetig nata Rigo fu Carlo, nata il 1° gennaio 1869, moglie;
2. Mario di Emilio, nato il 27 marzo 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3086)

N. 11419-29919.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Natalia Müller in Pucci fu Giuseppe, nata a Trieste il 24 dicembre 1896 e residente a Trieste, via G. Donizetti n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Natalia Müller in Pucci è ridotto in « Milleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3087)

N. 11419-28979.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Müller fu Gustavo, nato a Radonitz il 24 maggio 1891 e residente a Trieste, via del Monte n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Müller è ridotto in « Milleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elsa Müller nata Geyer di Guglielmo, nata il 24 settembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3088)

N. 11419-28818.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Misgur fu Francesco, nato a Trieste il 26 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Navali n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Misurini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Misgur è ridotto in « Misurini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Misgur nata Bacer fu Giovanni, nata il 10 novembre 1885, moglie;
2. Paola di Enrico, nata il 18 novembre 1909, figlia;
3. Valeria di Enrico, nata il 5 marzo 1916, figlia;
4. Enrico di Enrico, nato il 1° marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3089)

N. 11419-28719.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Modrich fu Giovanni, nato a Gams il 29 maggio 1895 e residente a Trieste, via Broletto n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Modri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Modrich è ridotto in « Modri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Modrich, nata Debernardi fu Matteo, nata il 25 giugno 1901, moglie;
2. Luciano di Ferdinando, nato il 28 settembre 1919, figlio;
3. Nives di Ferdinando, nata il 23 maggio 1922, figlia;
4. Aldo di Ferdinando, nato il 25 gennaio 1924, figlio;
5. Anna di Ferdinando, nata il 18 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3090)

N. 11419-28977.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Mihovilcevich di Giacomo, nato a Lesina il 30 luglio 1884 e residente a Trieste, via Navali, 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Mihovilcevich è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ortensia Mihovilcevich nata Steffancich fu Giuseppe, nata il 12 settembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3091)

N. 11419-22671.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Pregl fu Francesco, nato a Trieste il 20 marzo 1883 e residente a Trieste, via Chiadino, 26, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregellio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. **Rodolfo Pregl** è ridotto in « Pregellio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Pregl nata Barbarigo fu Pietro, nata il 15 ottobre 1899, moglie;
2. Maria di Rodolfo, nata l'11 agosto 1922, figlia;
3. Eugenio di Rodolfo, nato il 9 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3092)

N. 11419-17271.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Piscanc (Pischianz) fu Martino, nato a Trieste il 23 settembre 1856 e residente a Trieste (S.M.M. Inf. 302), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Piscanc (Pischianz) è ridotto in « Polli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Piscanc nata Kariz fu Giovanni, nata il 26 agosto 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3093)

N. 11419-19303.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Donato **Posrù fu** Giuseppe, nato a Trieste il 27 agosto 1897 e residente a Trieste, Guardiella San Giovanni n. 1062, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pozzutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Donato Posrù è ridotto in « Pozzutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Posrù nata Taucer di Luigi, nata il 2 dicembre 1890, moglie;
2. Ermanno di Donato, nato il 27 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3094)

N. 11419-22659.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Premovitsch fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 settembre 1878 e residente a Trieste, via Rossetti, 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prèmoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Premovitsch è ridotto in « Prèmoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Premovitsch nata Beselak di Francesco, nata il 28 novembre 1889, moglie;
2. Giordano di Giovanni, nato il 24 gennaio 1917, figlio;
3. Bruna di Giovanni, nata l'11 giugno 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3095)

N. 11419-22648.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pukmeister fu Giorgio, nato a Cilli il 29 marzo 1879 e residente a Trieste, via dei Porta, 37, e diretta ad ottenere a termini del-dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maestri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pukmeister è ridotto in « Maestri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Pukmeister nata Barnett di Davide, nata il 30 gennaio 1886, moglie;
2. Ildegarda di Francesco, nata il 18 settembre 1912, figlia;
3. Margherita di Francesco, nata il 2 maggio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3096)

N. 11419-28704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Radanich fu Giovanni, nato a Buie il 28 aprile 1882 e residente a Trieste, via Punta del Forno, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Radanich è ridotto in « Radani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna di Giovanni, nata il 18 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3097)

N. 11419-29581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Riaviz fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 novembre 1880 e residente a Trieste, via Pietà, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Riaviz è ridotto in « Riva ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Riaviz nata Kasca di Matteo, nata il 9 febbraio 1879, moglie;
2. Lucia di Mario, nata il 15 febbraio 1907, figlia;
3. Armando di Mario, nato il 3 marzo 1909, figlio;
4. Anna di Mario, nata il 14 giugno 1910, figlia;
5. Edmondo di Mario, nato il 21 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3098)

N. 11419-27132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Raicevich fu Cristoforo, nato a Odessa il 23 aprile 1874 e residente a Trieste, via dell'Università n. 12, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Raicevich è ridotto in « Raggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Raicevich nata Tiziani fu Giovanni, nata il 20 novembre 1885, moglie;
2. Stefano di Andrea, nato il 3 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3099)

N. 11419-28985.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Stranich fu Giovanni, nato a Pola il 3 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Stranich è ridotto in « Strani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ermenegilda Stranich nata Bernecich fu Gaspero, nata il 28 maggio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3100)

N. 11419-27981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Sustersic fu Carolina, nato a Trieste il 18 gennaio 1869 e residente a Trieste, via Carducci n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzoleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Sustersic è ridotto in « Calzoleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisa Maicen in Sustersic fu Biagio, nata il 6 maggio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3101)

N. 11419-28475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sahar fu Matteo, nato a Trieste il 18 settembre 1887 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 354, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saccheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sahar è ridotto in « Saccheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Sahar, nata Ziberna fu Francesco, nata l'8 maggio 1894, moglie;
2. Remigia di Giuseppe, nata il 25 gennaio 1912, figlia;
3. Aldo di Giuseppe, nato il 10 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3102)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 12 giugno 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, relativo all'approvazione del Trattato preliminare d'amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928.

(3661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica polacca alla Convenzione di Roma n. 25 per la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna.

Il giorno 10 giugno 1929-VII ha avuto luogo a Roma il deposito delle ratifiche della Polonia alla Convenzione firmata a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania e il Regno Serbo, Croato e Sloveno per la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, nonchè all'Accordo addizionale con Protocollo, firmati a Roma tra le stesse parti il 23 febbraio 1925.

A norma dell'art. 20 della Convenzione e dell'art. 7 dell'Accordo addizionale, essendo state depositate le ratifiche di tutte le parti contraenti, gli atti sopracitati sono entrati in vigore dal 10 giugno 1929.

(3658)

Ratifica polacca alla Convenzione di Roma n. 35 relativa alla cittadinanza.

Il giorno 10 giugno 1929-VII ha avuto luogo a Roma il deposito delle ratifiche della Polonia alla Convenzione firmata a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania, il Regno Serbo, Croato e Sloveno e l'Ungheria, relativa alla cittadinanza.

(3659)

Ratifica polacca alla Convenzione di Roma n. 7 concernente le pensioni assegnate dal cessato Governo d'Austria.

Il giorno 10 giugno 1929-VII è avvenuto in Roma il deposito delle ratifiche polacche alla Convenzione firmata in Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno Serbo, Croato e Sloveno per le pensioni assegnate dal cessato Governo d'Austria.

(3660)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DEL CREDITO

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla « Società cooperativa mutua proprietari salsamentari » con sede in Milano.

La « Società cooperativa mutua proprietari salsamentari », con sede in Milano, via delle Ore, 7, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto qualsiasi obbligo od impegno assunto per assicurazioni dirette e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni private, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(3657)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società « L'Alliance Régionale de France » di Parigi, con rappresentanza in Milano.

La Società anonima « L'Alliance Régionale de France » con sede in Parigi e rappresentanza in Italia, in Milano, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata, in Milano, via Ugo Foscolo, 3.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(3656)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 388.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 11 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pignatelli Carlo, commissario prefettizio del comune di Noci (Bari), per conto di detto Comune — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 24 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio postale di Cosenza — Intestazione: Failla Filippo Vincenzo fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 3.50 % — Capitale: L. 2000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONI DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	360742	15 —	Zoccola Giovanni fu Francesco, dom. a Rivarolo Ligure (Genova).	Zoccola Giovanni fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Lecchi Vincenzina di Bartolomeo, ved. di Zoccola Francesco,* dom. a Rivarolo Liguro (Genova).
3.50 % »	200482 200487	63 — 63 —	Aimone *Lorenzo-Carlo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Rosa*, dom a Pont Canaveso (Torino). La seconda rendita è con usuf. vital. ad Aimone *Rosa* di Carlo ved. di Aimone Giovanni Battista.	Aimone *Carlo-Lorenzo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Maria-Rosa*, dom. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. ad Aimone *Maria-Rosa* di Carlo, ved. ecc. come contro.
»	262065	525 —	Della Chiesa d'Isasca Amalia, Remigio, Alessandro, Enrico Maria, Paolina, Rosina, Giorgio, Lodovico, Gabriella, Licinia, Carlo, Luigi, Clementina, Metilde e Teresa figli del fu Alfonso, l'Amalia moglie di Avogadro di Quinto Amedeo, le altre nubili, dom. a Saluzzo (Cuneo) tutti eredi indivisi di detto loro padre. Ipotecata a favore di Accastello *Felicita* fu Giovanni.	Intestata come contro Ipotecata a favore di Accastello *Maria-Luigia-Felicita* fu Giovanni.
Cons. 5 %	478810	6,250 —	*Pignatelli di Terranova du Chene de Vere Tina di Ferdinando* dom. a Roma.	*Du Chêne de Vêre Clementina di Fernando moglie di Pignatelli Colonna Diego-Renato.*
3.50 %	128954	10.50	Bozzolo Luigi fu *Giovanni Battista* dom. ad Atina (*Caserta*).	Bozzolo Luigi fu *Bartolomeo* Giovanni Battista, dom. in Atina (*Frosinone*).
P. N. 5 %	20777	50 —	Sassi *Pia* fu Tommaso, minore sotto la tutela di Sassi Giuseppe, fu Vito.	Sassi *Maria-Pia* fu Tommaso, minore ecc. come contro
Buono del Tesoro triennale 13ª emissione	319	Cap. 5,500 —	*Cannavini* Santa fu *Sante* ved. Marfoli.	*Cannaviccio* Santa fu *Pietro* ved. Marfoli.
Buoni Tesoro settennali 2ª serie	969 977	» 7,000 — » 500 —	Vago *Angelo* fu Domenico, minore sotto la tutela di Bertoli Luigia, Saronno.	Vago *Angela* fu Domenico, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	34094	75 —	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Margherita* fu Giovanni, ved di Verlucca-Raveri Domenico, dom. a Ribordone (Torino), con usufr a Balma *Margherita* predetta.	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Maria-Margherita* fu Giovanni, ved. ecc. come contro, con usufr. a Balma *Maria-Margherita* predetta.
Cons. 5 % » » »	354077 354078 354079 354076	100 — 100 — 100 — 100 —	Mugellini *Cesare-Enrico* fu Tobia, dom. a Saline di Volterra (Pisa).	Mugellini *Enrico* fu Tobia, dom. come contro.
»	140989	665 —	Villa *Carmen* di Giovanni, Villa Domenico e Mercedes di Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, eredi indivisi. dom. a Napoli con usufr. a Graziano Carmela fu Giovanni, ved. di Villa Luigi.	Villa *Carmela* di Giovanni ecc. come contro e con usuf. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2931)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per conferimento di posti gratuiti nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti di studio nei Convitti nazionali:

a) posti di studio n. 26;

b) posti di studio straordinari per figli di presidi, professori e funzionari dei Convitti nazionali n. 1;

c) posti di studio per giovani già profughi di guerra n. 4;

d) posti di studio ordinari a carico del bilancio dei seguenti Convitti: Aquila n. 2, Cagliari n. 1, Catanzaro n. 1, Napoli n. 2, Salerno n. 1, Sondrio n. 1, Venezia n. 1;

e) posti di studio per figli di presidi, professori e funzionari dei Convitti nazionali a carico del bilancio dei seguenti Convitti: Maddaloni n. 1, Milano n. 1, Salerno n. 2.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di 6 anni e non più di 12 al 30 settembre 1929.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o in causa della guerra, ai giovanetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovanetti inscritti all'Opera nazionale Balilla.

3. — Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

4. — I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 20 luglio 1929.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato). Per giovanetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1928-29, con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano sostenuto esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi (per i giovanetti che abbiano compiuto la 5ª classe elementare è obbligatoria la presentazione del certificato di ammissione ad una scuola media);

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale loro condizione.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno, inoltre, essere uniti tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — I giovanetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare il certificato di nascita di cittadinanza italiana.

Coloro che aspirano a posti di studio straordinari, sono dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera *f*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un preside, o di un insegnante di scuola media governativa, o di un funzionario dei Convitti nazionali di nomina regia o ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

6. — I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi medi.

8. — Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3652)

Concorso per conferimento di posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduta la legge 17 aprile 1923, n. 473;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto il capo VII del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per il conferimento di tre posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

I suddetti posti saranno conferiti a giovanette povere delle provincie del Regno e a giovanette dalmate.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di militari morti in guerra o in causa della guerra, e alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati della medaglia al valore.

4. — Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 20 luglio 1929. Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) l'atto di nascita legalizzato;

b) il certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) il certificato di buona condotta rilasciato dal preside dell'Istituto da cui la giovanetta proviene, o dal podestà, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna;

d) il certificato degli studi compiuti nell'anno 1928-29 con lo specchietto dei punti riportati, e per coloro che abbiano sostenuto esami di Stato il certificato dei voti riportati negli esami medesimi (per le giovani che abbiano compiuto la 5ª classe elementare è obbligatoria la presentazione del certificato di ammissione ad una scuola media);

e) la dichiarazione del podestà sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia, legalizzato;

f) il certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dalla famiglia dell'aspirante.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

5. — Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. — Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara.

Roma, addì 15 giugno 1929 - Anno VII.

Il Ministro: BELLUZZO.

(3653)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.